



# COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT)

*Posted on 8 Aprile 2021*



---

**Categories:** [In evidenza](#), [Opere pubbliche](#)

**Tag:** [collegio consultivo tecnico](#)

Il **decreto semplificazioni** (d.l. 16 luglio 2020 n. 76), convertito con legge dell'11 settembre 2020 n. 120, al conclamato fine di accelerare le procedure ad evidenza pubblica e incentivare gli investimenti pubblici, tra i vari innumerevoli interventi, ha introdotto nuove previsioni sul **collegio consultivo tecnico (CCT)**.

Ci riferiamo all'articolo 6 del suddetto decreto, dove al primo comma, si norma la **costituzione obbligatoria, fino al 31 dicembre 2021, presso ogni stazione appaltante del CCT**, laddove si tratti di gare **di importo superiore alle soglie** comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgvo 50/2016.

Come ha già rilevato l'ANAC, l'obbligatorietà viene meno con riferimento ai contratti stipulati all'esito delle procedure di gara aventi ad oggetto gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4 del D.L. n. 76/2020, e precisamente: "*...edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017- 2021, interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi*".

Accanto alle superiori previsioni recanti l'obbligatorietà della nomina del collegio consultivo, il decreto semplificazioni, al comma 4 dell'art. 6, contempla, altresì, **la possibilità di una costituzione facoltativa del collegio, per i casi di lavori sotto-soglia**.

A ciò si aggiunge la facoltatività di nomina **anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto**; ovviamente in queste ipotesi, a differenza del collegio nominato per la fase "esecutiva", la scelta non può che competere alla sola stazione appaltante.

Di seguito alcuni chiarimenti.

### **Quali funzioni svolge il collegio consultivo tecnico ?**

Il CCT ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

### **Quando deve essere nominato il CCT ?**

Nelle ipotesi di costituzione obbligatoria, il decreto ha disposto che il collegio venga nominato prima dell'avvio dell'esecuzione e, comunque, non oltre dieci giorni da essa.

### **I componenti del CCT devono avere una qualificazione particolare?**

tutti i componenti del collegio devono essere scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici.

### **Quali sono le modalità di scelta dei componenti del CCT?**

Una volta definito il numero dei componenti, entra in gioco l'aggiudicatario privato, la cui posizione viene tutelata dalla norma; è infatti previsto che i componenti del collegio possano, in alternativa, essere tutti scelti dalle parti di comune accordo, oppure ciascuna parte nomina uno o due componenti.

### **Le decisioni adottate dal CCT sono vincolanti?**

le determinazioni del collegio avente natura di lodo arbitrale sono vincolanti, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti.

### **IL CCT ha un compenso?**

I componenti ricevono un compenso posto a carico delle parti.

L'Area Opere Pubbliche di ANCE Catania è a disposizione per ogni chiarimento o segnalazione.

